

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre stava caricando un camion della società -alla quale era stato dato in appalto, dalla ditta "Acit" di Capannori, il servizio di trasporto dei rifiuti- constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da una altezza di circa due metri e mezzo.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Non può ritenersi eccezionale, imprevedibile, abnorme la condotta del lavoratore, dalla quale siano derivate lesioni personali, posta in essere nell'esecuzione del lavoro che gli è stato affidato. Le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta "incondizionatamente" al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca tecnica del settore. E questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi. Ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, "vincendo le prevedibili pigrizie". Questa educazione, o formazione, deve essere, inoltre, tanto più attenta e insistita allorchè il lavoratore esegua lavori in solitudine, lavori, come quello di autotrasportatore, per la esecuzione dei quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Note:

Esito: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2000

Numero: 12775

Sezione: IV

cod. 8